

IL TRIBUNALE DI TREVISO - 2^ SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

dell'accordo di ristrutturazione presentato da:

Fraccarro 1933 srl in liquidazione,

Letto il ricorso depositato in data 3/7/2019, con il quale Fr _____ srl in liquidazione, con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), via _____,

in persona del liquidatore _____ ha chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione allegato al ricorso;

ritenuto che il Tribunale, in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, eserciti un sindacato non limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma esteso anche alla verifica di legalità sostanziale dell'accordo (v. Cass. sent. n. 12064 del 08/05/2019);

rilevato, tra l'altro, che varie sentenze della Corte di Cassazione (da ultimo n. 1182 del 18.01.2018) hanno qualificato implicitamente od esplicitamente l'accordo ex art. 182 bis l.f. come procedura concorsuale, così avvallando la tesi volta a riconoscere al Tribunale un penetrante potere di controllo nel merito dell'attestazione analogo a quello esercitato in sede di concordato preventivo (v. Cass. sent. n. 7959 del 28/03/2017);

ritenuto, quindi, che il Tribunale debba sindacare l'adeguatezza delle informazioni fornite dall'attestatore: i dati forniti devono avere dei riscontri e l'attestazione deve essere idonea a consentire il diritto di voto dei creditori all'esito di una corretta informazione;

rilevato che nel caso in esame l'attestazione è affetta da una assoluta inidoneità informativa, considerato che il piano si fonda, in larga misura, su finanziamenti diretti e indiretti della società controllante C _____ srl e dei soci che integralmente possiedono quest'ultima, oltre che

su rinunce di crediti da parte della holding C. srl e della collegata F. R. srl, negozi giuridici la cui effettiva esistenza e validità non risultano essere state oggetto di puntuale verifica da parte dell'attestatore, sotto il profilo del corretto esercizio dei meccanismi decisionali e di controllo endosocietari; rilevato infatti che, oltre a non essere state prodotte le delibere assembleari attestanti gli impegni assunti da C. srl e dalla famiglia G., nella relazione non è stata fatta alcuna menzione circa l'effettiva formalizzazione degli impegni enunciati nell'accordo e che, anzi, tali atti operativi paiono essere state enunciate in via meramente programmatica; rilevato, inoltre, che non sono state effettuate analisi di sensitività che riflettano, secondo le migliori best practices, gli effetti sul piano di ristrutturazione di possibili diverse evenienze rispetto a quelle prospettate; rilevati in particolare i seguenti profili di inammissibilità, indicati, per comodità di lettura, facendo richiamo alle pagine dell'attestazione:

- 1) pg. 5: la dichiarazione di mancanza di incarichi, sotto il profilo dell'indipendenza dell'attestatore, è declinata al presente, mentre dovrebbe riguardare anche gli anni precedenti.
- 2) pg. 21, pg. 74, in relazione ai creditori non aderenti all'accordo: si dichiara che la controllante C. S.r.l. è ora titolare del credito di euro 316.011,00 già in precedenza vantato da E. S.r.l., e che C. "intende rinunciarvi". Non è stata prodotta documentazione volta a dimostrare l'acquisto del credito e la successiva rinuncia.
- 3) pg. 21, pg. 74: si individuano debiti contestati dalla ricorrente, senza evidenza delle verifiche svolte; si indica un debito per finanziamento C. s.r.l. di euro 160.000,00, quale "postergato". Esso quindi non risulta oggetto di rinuncia e tuttavia C. non viene indicata tra i creditori. Inoltre la natura postergata del credito pare violare il disposto dell'art. 182 quater l.f. in tema di prededuzione dei finanziamenti.
- 4) pg. 30: la pretesa erariale di euro 27.000,00 portata da cartella esattoriale viene dichiarata come "non dovuta" ma non risultano evidenze di verifiche o contenziosi attivati.
- 5) pg. 31 e paragrafo 5.10 (pagg. 67-70): relativamente al debito verso la N. F. R. srl e al nuovo accordo con Claris Leasing non risulta documentazione e analisi circa la:

- risoluzione contrattuale e rinuncia al credito che la New-co è chiamata a formalizzare (il documento n. 12, verbale CDA del 03.06.2019, non delibera alcuna rinuncia, seppur condizionata);
 - rinuncia del credito di C srl verso lo Newco per il rimborso finanziamento soci (euro 1.900.000);
 - rinuncia di C srl alla restituzione del credito restitutorio di euro 1.850.000;
- 6) pg. 39, paragrafo 5.4 su Val Noghera S.r.l. (vedasi anche pg. 13 del ricorso): la società risultava, dai prospetti indicati, di intera proprietà della famiglia Genovese. Nell'attestazione è indicato che essa è stata venduta per euro 2 mln alla società A S.r.l. Tale importo non confluisce alla debitrice ricorrente senza contropartita, bensì mediante acquisto della partecipazione in F Tunisie e dei crediti vantati dalla debitrice verso la F Tunisie. Si tratta dunque, parrebbe di capire, di una compravendita tra la debitrice e la famiglia G . Manca al riguardo una formalizzazione preliminare/definitiva di tale compravendita e delle relative delibere assembleari ove possano esplicitare effetti i controlli endosocietari (anche in relazione, ad es., ai conflitti di interesse).
- 7) pg. 73 sulle disponibilità da destinare al creditore non aderente Erario: *“La famiglia Genovese, pertanto, metterà a disposizione la liquidità necessaria per le rateazioni in corso”*. Tuttavia non è stata depositata documentazione, né vi è analisi di supporto.
- 8) pg. 73 su debiti verso F) R : (newco) per euro 3.397.677,00: *“tale debito si estinguerà senza ulteriori esborsi con la formalizzazione dell'atto di cessione previsto entro il 2019”*. Formalmente è ancora un debito, deve essere formalizzato un accordo in merito che riepiloghi le modifiche al contratto di cessione di ramo d'azienda e alle tempistiche, con approvazione di entrambe i contraenti. Si collega al precedente punto 5.
- 9) Sugli effetti della cessione delle quote della Azienda Agricola : a pag. 14 del ricorso si indica che il valore “residuo” a favore dei creditori della ricorrente è di euro 5.009.000. L'attestazione (pag. 40 e 41) non riporta le verifiche svolte a tale riguardo (sul debito proprio della società Azienda Agricola M , sul calcolo delle imposte su eventuale plusvalenza, sulla rinuncia dei soci per finanziamenti infruttiferi; sull'entità dei debiti di cui si prevede l'estinzione prima della destinazione del residuo a favore della ricorrente). Inoltre non vi è prova dell'impegno alla cessione della quota dell'1% attualmente in capo alla famiglia Genovese: in mancanza di esso la cessione potrebbe essere

meno appetibile in quanto non totalitaria. Infine non vi è rinuncia al rimborso del finanziamento indiretto da parte di C srl.

- 10) Non risultano acquisite le rinunce ai diritti di prelazione dei soci (ove sussistenti) per le cessioni programmate.

Il Tribunale, rilevato che allo stato non pare sussiste il requisito della fattibilità giuridica dell'accordo, sia per la violazione delle norme in materia di veritiera indicazione nei crediti, sia per l'inadeguatezza dell'attestazione del professionista;
ritenuto di dover approfondire nel contraddittorio con il debitore e con l'attestatore le carenze di tipo contenutistico dell'attestazione e la mancata produzione delle delibere assembleari e degli atti unilaterali adottati dai terzi soggetti che hanno assunto obblighi nei confronti della società debitrice in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione;


P.Q.M.

fissa l'udienza del 27/9/2019 ad ore 12.00 per l'audizione della parte, delegando il G.R. all'espletamento dell'incombente (piano V, stanza 517).

Treviso, 18/9/2019

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Petra Uliana



Il Presidente

Dott. Antonello Fabbro

